



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI E SALE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 7 del 22.06.2018

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Brindisi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38, comma 3) del vigente Statuto Provinciale, per la durata di 15 giorni, dal 28.06.2018 al 13.07.2018

Data di entrata in vigore 01 AGOSTO 2018

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'uso temporaneo, da parte di soggetti pubblici o privati, di spazi e sale della Provincia di Brindisi, di seguito denominata Provincia, assicurandone la migliore fruibilità, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo.

La Provincia può concedere in uso spazi e sale propri a soggetti esterni, pubblici o privati, salvaguardando, prioritariamente, lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

ART. 2 – SPAZI E SALE PROVINCIALI

Possono essere concessi in uso a quanti ne facciano richiesta, secondo le modalità stabilite negli articoli successivi, le seguenti Sale Provinciali:

- a. Salone di Rappresentanza presso Residenza Provinciale via De Leo 3;
- b. Sala del Consiglio presso Residenza Provinciale via De Leo 3;
- c. Auditorium Cittadella della Ricerca S.S. 7 Brindisi Mesagne KM 7 + 300;
- d. ex Chiostro S. Paolo Eremita, comprendente lo spazio aperto e n° 11 sale, fruibili come complesso unitario o anche per singole sale;
- e. eventuali altri spazi e/o altre sale da individuarsi con la delibera di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 3 - DESTINATARI

Le sale vengono concesse compatibilmente con le esigenze delle attività e dei servizi dell'Ente, a istituzioni, associazioni, enti, gruppi organizzati, partiti politici, per usi compatibili o con la natura e la destinazione dei luoghi.

E' esclusa tassativamente la possibilità di concedere in uso le sale provinciali per iniziative contrarie all'ordine pubblico ed alla legge e per iniziative di tipo commerciale e comunque lucrative.

ART. 4 - TARIFFE

Per la concessione in uso delle predette sale, il Presidente della Provincia, con proprio Decreto, stabilisce le tariffe a carico degli utenti nell'ambito della normativa dei servizi a domanda individuale. Le tariffe saranno stabilite sulla base dei costi reali del servizio, comprensivo degli oneri del personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e comprensivo dell'acquisto di beni e servizi, ivi inclusi l'utilizzo del pianoforte, dei computer e di ogni apparecchio elettronico.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'istruttoria delle richieste ed il rilascio della concessione sono affidati al Servizio Patrimonio di concerto con l'Ufficio di Presidenza.

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione di motivata richiesta scritta di concessione d'uso (secondo lo schema di cui all'allegato "A") diretta all'Ufficio di Presidenza della Provincia.

La suddetta richiesta, da presentare almeno dieci giorni prima della data di utilizzazione, deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente e dell'associazione rappresentata con l'indicazione del codice fiscale e dell'e mail e/o fax cui inviare le comunicazioni;
- b) l'individuazione della sala, la tipologia dell'iniziativa nonché dei giorni e degli orari di utilizzo
- c) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale l'istante , deve dichiarare:

- di rispettare tutte le norme previste per quanto concerne i limiti di rumore e di orario e le norme in materia di sicurezza;
- di aver assolto agli obblighi di legge previsti dalla natura della manifestazione (SIAE, ENPALS, ecc.), ovvero di non avere obblighi di legge specifici derivanti dalla manifestazione;
- che la tariffa richiesta per l'autorizzazione in uso non comprende le spese per prestazioni aggiuntive che sono pertanto a carico del concessionario;
- di essere a conoscenza e di accettare senza riserve tutte le norme del presente regolamento che disciplina l'uso della sala nonché delle tariffe in vigore, al cui pagamento è subordinato il rilascio della concessione.
- *(nei casi di esenzione di cui al successivo art. 14)* Di essere esente dal pagamento della tariffa per l'uso della sala ai sensi dell'art. 14 dal regolamento per la concessione in uso di spazi e sale di proprietà provinciale in quanto _____
(scrivere il motivo dell'esenzione o agevolazione)
- *(nei casi di agevolazione di cui al successivo art. 15)* Di godere dell'agevolazione di cui all'art. 15 del regolamento per la concessione in uso di spazi e sale di proprietà provinciale in quanto _____

(scrivere il motivo dell'agevolazione)

ART. 6 – PARERE OBBLIGATORIO

La domanda di concessione sarà immediatamente inoltrata, a cura dell'Ufficio di Presidenza, al Servizio Patrimonio e a quello cui compete la gestione della sala.

Il Servizio cui compete la gestione della sala rilascia, entro il giorno successivo alla ricezione della domanda, il proprio parere obbligatorio, attinente- essenzialmente- la disponibilità della sala e del personale nei giorni ed orari richiesti. Il parere così formulato è immediatamente inviato a mezzo e-mail.

Qualora il parere di cui al presente articolo non venga rilasciato entro il termine previsto al comma precedente, esso si intende acquisito come favorevole.

Il diniego della concessione deve essere sempre adeguatamente motivato.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLA PRATICA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il Servizio Patrimonio verifica la completezza e la regolarità dell'istanza e, dopo aver acquisito il parere positivo del Servizio previsto dal precedente articolo, provvede alla redazione ed invio della nota spese che vale anche quale conferma dell'avvenuta prenotazione della sala.

Il richiedente deve provvedere al pagamento delle somme richieste mediante versamento alla Tesoreria della Provincia

L'attestazione del versamento in originale va consegnata, o inviata via fax o via e mail, agli Uffici del Settore Patrimonio entro e non oltre i **quattro** giorni lavorativi antecedenti l'evento, pena la decadenza della richiesta medesima.

Il provvedimento di concessione viene rilasciato solo dopo il pagamento delle somme dovute.

La concessione non è cedibile o trasferibile ad altri senza la preventiva autorizzazione della Provincia.

Per quanto concerne le richieste che comportino l'uso delle strutture oltre l'orario antimeridiano, la concessione viene concessa compatibilmente con la disponibilità del personale provinciale nel rispetto del contratto di lavoro.

ART. 8 – RENDICONTO

Il servizio cui compete la gestione della sala, deve inviare al Servizio Patrimonio, al termine del periodo di utilizzo, apposito rendiconto sull'uso della sala ai fini del conguaglio e/o della contestazione di cui all'art. 11.

In tale rendiconto sono attestati:

- gli orari di effettivo utilizzo
- il rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 9
- ogni altra notizia utile concernente l'uso improprio della sala

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La concessione in uso degli spazi e sale della Provincia comporta il rispetto e il corretto uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione.

In particolare il concessionario:

- è responsabile dei danni arrecati ai locali e ai beni di proprietà dell'Amministrazione ed è tenuto, inoltre, alla pulizia e all'eventuale vigilanza esterna nell'orario non compreso in quello di apertura dell'Istituzione;
- assume a proprio carico ogni onere finanziario relativo all'uso, alla pulizia, all'impiego dei servizi strumentali richiesti, nonché al pagamento del personale necessario per la sorveglianza;
- deve osservare le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti;
- è responsabile del rispetto della capienza massima delle sale;
- deve rispondere di eventuali danni arrecati alle attrezzature, al materiale esposto o depositato dagli utenti nelle sale;
- deve al termine del periodo di utilizzo lasciare le sale e i locali annessi nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui li ha ricevuti.

E' in ogni caso vietato l'impiego di apparecchiature e conduttori elettrici non compatibili con le norme di sicurezza.

La concessione all'utilizzo della sala può contenere ulteriori clausole e/o prescrizioni che il Servizio Patrimonio e/o il servizio, cui compete la gestione della sala, riterranno necessarie indicare caso per caso.

Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di evento

ART. 10 - PERIODO DI CAMPAGNA ELETTORALE

L'uso delle sale non è concesso, per manifestazioni politiche e di propaganda politica, durante il periodo di campagna elettorale, che inizia ufficialmente trenta giorni prima del voto.

ART. 11 - SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, comportano un addebito fino ad un massimo di Euro 300,00. L'addebito deve, in ogni caso, essere preceduto da formale contestazione al concessionario da parte della Provincia.

La violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alla sanzione di cui al precedente comma e ferma restando ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Ente, precludono al concessionario di ottenere successive concessioni di sale di proprietà provinciale.

ART.12 – RESPONSABILITA'

La Provincia è esonerata da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale derivanti dall'uso della sala.

Rimane altresì esclusa ogni responsabilità dell'Ente per quanto detto o dichiarato nel corso delle manifestazioni.

ART.13 - REVOCA

E' facoltà della Provincia procedere alla revoca della concessione, eventualmente già rilasciata, entro due giorni dalla data dell'autorizzazione, ove per improrogabili e sopravvenute esigenze istituzionali, le sale dovessero servire direttamente all'Ente.

Il concessionario non può chiedere, in conseguenza della revoca, il risarcimento per oneri già eventualmente sostenuti (stampati manifesti, affissioni, ecc.). Le somme già versate, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, vanno restituite.

ART.14 - ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento delle tariffe previste dall'art. 4, nel caso di utilizzo delle sale negli orari e nei giorni stabiliti dal successivo comma del presente articolo, i seguenti soggetti:

1. le scuole pubbliche per attività didattiche integrative;
2. gli enti e le associazioni aderenti a reti provinciali o operanti senza scopi di lucro, sul territorio provinciale per attività in linea con le finalità istituzionali della Provincia o comunque, svolte nel perseguimento di un interesse generale condiviso dall'Ente;
3. il Provveditorato agli Studi di Brindisi o altri enti pubblici per lo svolgimento di compiti istituzionali;
4. le associazioni del volontariato non lucrative di utilità sociali (ONLUS) riconosciute dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997;
5. i sindacati per le assemblee sindacali del personale provinciale;

Gli orari di utilizzo nell'ambito dei quali è possibile fruire dell'esenzione sono i seguenti:

- Salone di Rappresentanza presso Residenza Provinciale via De Leo 3: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ed il martedì dalle 14,30 alle 18,00;
- Sala del Consiglio presso Residenza Provinciale via De Leo 3: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ed il martedì dalle 14,30 alle 18,00;
- Auditorium Cittadella della Ricerca S.S. 7 Brindisi Mesagne KM 7 + 300: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14,00 ed il martedì dalle 14,30 alle 18,00;
- ex Chiostro S. Paolo Eremita: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14,00 ed il martedì dalle 14,30 alle 18,00.

ART. 15 - AGEVOLAZIONI

Per i soggetti di cui al precedente articolo le tariffe ordinarie del canone, stabilite con Decreto del Presidente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, sono ridotte del 50% qualora l'utilizzo delle sale nei giorni dal lunedì al venerdì ed il martedì dalle 14,30 alle 18,00, avvenga in giorni ed orari diversi da quelli indicati nell' art. 14.

ART. 16 – USO DELLE SALE DA PARTE DI ALTRI SETTORI DELLA PROVINCIA

Per la concessione delle sale ad altri settori della Provincia l'iter procedurale da seguire è quello previsto negli art. 5, 6 e 7.

L'uso delle sale è concesso a titolo gratuito per:

- iniziative di carattere istituzionale dell'Amministrazione Provinciale anche se attuate in collaborazione con Enti, Società o soggetti terzi, previa documentata istruttoria da parte del Dirigente competente per la realizzazione dell'iniziativa;
- corsi ed attività di formazione rivolti al personale degli enti locali, anche organizzati da soggetti terzi, purché la partecipazione abbia il requisito della gratuità.

I settori interessati dal rilascio della concessione devono comunque garantire il pagamento:

- dell'eventuale straordinario al personale incaricato dal servizio cui compete la gestione della sala;
- delle eventuali ulteriori somme necessarie per il Servizio di vigilanza dell'immobile.

ART. 17 – ALTRI SPAZI E LOCALI DI COMPETENZA PROVINCIALE

L'elenco di cui all'art. 2 del presente Regolamento è suscettibile di integrazioni con la individuazione di ulteriori possibili spazi e sale, previa apposito Decreto del Presidente che dovrà tra l'altro determinare:

- la relativa tariffa di cui al precedente art. 4.
- la capienza massima della sala;
- la percentuale di aumento, le agevolazioni e le eventuali esenzioni nei casi di utilizzo della sala nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

ART. 18 – CONCESSIONE DI SALE UBICATE PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI COMPETENZA PROVINCIALE

I soggetti interessati alla concessione temporanee, per la realizzazione di eventi culturali e sportivi, di sale ubicate presso le Istituzione scolastiche superiori, di proprietà provinciale, devono presentare apposita istanza, alla Scuola competente cui sono delegate le attività concessorie.

La Scuola per ciascuna richiesta presenterà apposita istanza di parere alla Provincia che lo renderà entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.

La Provincia rilascerà parere favorevole scritto se l'uso richiesto è conforme alle finalità e modalità di cui al presente Regolamento.

In caso di parere contrario scritto la Scuola non potrà rilasciare la concessione.

Nel provvedimento concessorio che la Scuola dovrà inviare all'ente richiedente e, per conoscenza alla Provincia, la Scuola competente dovrà disporre le misure idonee volte a garantire:

- le pulizie;
- la custodia;
- smaltimento dei rifiuti, da eseguirsi secondo le disposizioni di legge vigenti al momento dell'uso della sala;
- uso della sala e dei beni mobili;
- eventuali altre esigenze e/o prescrizioni scolastiche;
- i rimborsi spese di competenza scolastica;
- eventuali responsabilità per danni ai beni mobili, all'immobile ed alle persone per fatti attinenti all'organizzazione dell'evento per il quale si concedono gli spazi scolastici.

La tariffa complessiva a fronte della concessione temporanea ed onerosa delle sale afferenti agli edifici scolastici, è definita annualmente con Decreto del Presidente. Il medesimo decreto stabilirà la percentuale che l'ente richiedente l'uso temporaneo dovrà versare direttamente alla Provincia a titolo di rimborso per le spese delle utenze.

Sono escluse dalle norme del presente articolo le concessioni di impianti sportivi in orario extrascolastico il cui uso è disciplinato dall'apposito Regolamento provinciale.

Sono applicabili le norme di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Sono esenti dal pagamento della tariffa di competenza provinciale i soggetti di cui all'art. 14.

ART. 19- NORMA FINALE E TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio provinciale, dopo intervenuta, a norma di legge, l'esecutività della delibera di approvazione del Regolamento.

Lo schema di richiesta di concessione d'uso (allegato "A" del presente Regolamento) di cui ai precedenti art. 5 e 18 potrà essere modificato con apposito provvedimento dirigenziale.

Lo schema di richiesta di concessione d'uso di sale ubicate presso le sedi scolastiche di competenza provinciale (allegato "B" al precedente regolamento -approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 17/13) è abrogato per effetto di delega delle attività concessorie direttamente alla Scuola dietro parere favorevole della Provincia (art. 18 del presente Regolamento).

Il Decreto del Presidente di cui al precedente art. 4, oltre le tariffe a carico degli utenti, dovrà prevedere:

- a) la capienza massima delle sale;
- b) la percentuale di aumento, le agevolazioni e le eventuali esenzioni nei casi di utilizzo delle sale nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE PROVINCIALI

Marca da Bollo di € 16,00
(**)

(salvo esenzioni di legge
espressamente evidenziate)

**PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO PATRIMONIO
VIA DE LEO, 3
72100 BRINDISI**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente in _____
via _____ n. _____
telefono _____ FAX _____ e mail _____
C.F. _____

(barrare le caselle di interesse)

a titolo individuale

in qualità di _____
(legale rappresentate, amministratore, presidente ecc..)

_____ (denominazione Ente, Associazione, Comitato,.....)

C.F. _____ P.I. _____ con domicilio
fiscale in _____ via _____ n. _____

Associazione [riconosciuta non riconosciuta]
telefono _____

premesso che l'Associazione/Ente summenzionato rientra **nella esenzione dal bollo:**
(barrare la casella)

ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 30.12.1982 N. 955 (Enti Pubblici).

ai sensi dell'art. 8 della Legge 11.8.1991 n. 266 (Associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali).

ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 17 del D.L.vo 4.12.1997 n. 460 (O.N.L.U.S. iscritta negli appositi registri tenuti presso l'Agenzia delle Entrate di: _____
ovvero _____).

CHIEDE

La concessione in uso delle seguenti sale provinciali:

- Auditorium – “ Cittadella della Ricerca ” - S.S. 7 per Mesagne km. 7+300
 - Sala Consiliare - presso residenza provinciale Via De Leo, 3
 - Salone di rappresentanza – presso residenza provinciale Via De Leo, 3
 - ex Chostro S. Paolo Eremita:
 - a) l'intera struttura
 - b) sala n° _____
-
-

Nonché l'uso delle seguenti attrezzature :

- piano forte per il Salone di rappresentanza

nei seguenti giorni ed orari

Giorno _____	dalle ore _____	alle ore _____
Giorno _____	dalle ore _____	alle ore _____
Giorno _____	dalle ore _____	alle ore _____
Giorno _____	dalle ore _____	alle ore _____
Giorno _____	dalle ore _____	alle ore _____
Giorno _____	dalle ore _____	alle ore _____

per la seguente manifestazione:

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

- a) di rispettare tutte le norme previste per quanto concerne i limiti di rumore e orari, nonché le norme in materia di sicurezza;
- b) di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- c) di aver assolto agli obblighi di legge previsti dalla natura della manifestazione (SIAE, ENPALS, ecc.)
- d) di non avere obblighi di legge specifici derivanti dalla manifestazione;

- e) che la tariffa richiesta per la concessione in uso non comprende le spese per prestazioni aggiuntive che sono pertanto a carico del concessionario;
- f) di essere a conoscenza e di accettare senza riserve tutte le norme del regolamento Provinciale che disciplina l'uso della sala nonché delle tariffe in vigore, al cui pagamento è subordinato il rilascio della concessione;
- g) di essere esente dal pagamento della tariffa per l'uso della sala ai sensi dell'art. 14 dal regolamento per la concessione in uso di spazi e sale di proprietà provinciale in quanto _____(scrivere il motivo dell'esenzione o agevolazione);
- h) di godere dell'agevolazione di cui all'art. 15 del regolamento per la concessione in uso di spazi e sale di proprietà provinciale in quanto _____(scrivere il motivo dell'agevolazione)

S I I M P E G N A

- a conservare e custodire il locale, le sue adiacenze e i relativi arredi con massima diligenza, a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli per i quali è stato concesso, a non cedere neppure temporaneamente l'uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, a restituire al concedente al termine della durata della concessione i beni oggetti della medesima nello stesso stato in cui sono stati consegnati. Tutte le eventuali strutture mobili allestite a servizio della manifestazione dovranno essere rimosse al termine della stessa;
- ad osservare e a far osservare le norme che disciplinano l'uso sala o degli spazi aperti, stabilite dal Regolamento Provinciale e, in ogni caso, le norme del corretto vivere civile;
- a rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose, provocati anche da terzi, compresi quelli ai locali, ai suoi arredi e alle relative adiacenze, che si verificassero durante la concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa verso il concedente.

INFINE

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara

sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03.

_____, li _____

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(firma leggibile e per esteso)

allegare fotocopia documento di identità